

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 “CONCA DI SORA”
SORA (Frosinone)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

N. 35 del 26 Giugno 2018

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei giugno presso la sede del Consorzio di Bonifica "Conca di Sora", via Santa Rosalia, 22

VISTE le leggi regionali del Lazio:

- 21 gennaio 1984 n. 4 "Norma in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica" e s.m.i;
- 7 ottobre 1994, n.50 "Nuove norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica" e s.m.i;
- 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183";
- 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione Lazio" con particolare riferimento all'art. 11 "Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica" e successive modifiche e con riguardo al comma 3 del medesimo art. 11;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 novembre 2017 n. T00199, con cui è stato nominato il dott. Riccardo Casilli quale Commissario Straordinario dei Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora";

VISTO lo Statuto del Consorzio di bonifica "Conca di Sora";

PREMESSO che con deliberazione commissariale del 19/06/2017, n. 59, a firma del Dott. Raffaele Maria De Lipsis, veniva conferito al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino mandato per lo svolgimento di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per i consorzi di bonifica del Lazio, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla G.U.R.I., sul sito Web dei consorzi di bonifica del Lazio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla piattaforma ANAC dall'11/08/2017;

RILEVATO che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte sono pervenute al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino offerte dalle seguenti società: Viras Spa di Napoli, AON Spa di Milano, Willis Italia Spa di Milano, March Spa di Milano IGB INSURANCE GOLD BROKER di Roma e RTI GBSAPRI SPA – De Besi - Di Giacomo Spa di Roma;

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 299/CE del 06/11/2017, a favore della Soc. GBSAPRI S.p.A De Besi – Di Giacomo S.p.A di Roma, giusto verbale del 21 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino n. 264/C del 22/12/2017 di approvazione degli atti di gara e della proposta di aggiudicazione a favore della Soc. GBSAPRI S.p.A De Besi – Di Giacomo S.p.A di Roma che ha offerto una percentuale di provvigione per le polizze RCA/ARD pari al 5% ed una percentuale di provvigione per le polizze rami diversi dell'8%;

RILEVATO che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., oltre alle verifiche dei requisiti sull'idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRESO ATTO che la Soc. GBSAPRI S.p.A ha trasmesso la documentazione necessaria dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale precedentemente dichiarati, ex art. 80 del D. Lgs 50/2016, in sede di gara;

VISTA la deliberazione n. 289/C del 09/02/2018 di aggiudicazione definitiva del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Soc. GBSAPRI SPA di DE BESI di Roma – DI GIACOMO SPA di Roma;

RICHIAMATO l'atto proprio del 12 marzo 2018, n. 14, di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di brokeraggio assicurativo per i Consorzi di bonifica del Lazio per il periodo 2018/2020 a favore della Soc. GBSAPRI SPA di De Besi di Roma – Di Giacomo Spa di Roma;

VISTA la bozza di convenzione per il conferimento dell'incarico di brokeraggio assicurativo pervenuta in data 11 maggio 2018, acquisita agli atti al prot. n. 1125 e ritrasmessa in data 21 giugno 2018, prot. 1580;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di approvare la proposta di convenzione tra Consorzio e la Soc. GBSAPRI SPA di De Besi di Roma
- Di Giacomo Spa di Roma per il conferimento dell'incarico di brokeraggio assicurativo per il periodo 2018/2020, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 4/1984.

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste secondo le modalità di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Riccardo Casilli)

Il Direttore
(Ing. Natalino Corbo)



CONSORZIO DI BONIFICA “CONCA DI SORA”

Via S. Rosalia, 22 – 03039 SORA (Fr)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Il Consorzio di Bonifica “Conca di Sora” con sede in Sora, Via S. Rosalia, 22, rappresentato dal Dott. Riccardo CASILLI, nato a ROMA (RM) il 28/12/1973 (C.F.: CSLRCR73T28H501L) in qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica Conca di Sora (C.F. 82004450605), insediatosi in data 08/11/2017 con deliberazione n. 109 dell’8/11/2017, giusta nomina avvenuta con D.P.G.R. n. T00199 del 06/11/2017, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, di seguito denominato per brevità “Consorzio”,

E

La Società GBSAPRI S.p.A. con sede in Roma, in Via Nomentana n. 183 – 00161, iscritta alla CCIAA REA n. 985506, C.F. e P.I.V.A. 12079170150 iscritta al R.U.I. di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 con n. B000054892 dal 05/03/2007 - di seguito denominata Broker - rappresentata dalla Sig.ra Marisa Abbati, nata a Roma il 14/10/1964, C.F.: BBTMRS64R54H501K domiciliata per la carica presso la sede della Società, la quale interviene al presente atto quale Legale Rappresentante della GBSAPRI S.p.A., che agisce in nome proprio e quale capogruppo mandataria (con quota di partecipazione pari al 60%) dell’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), costituita, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., tra essa medesima e l’Impresa mandante “DE BESI DI GIACOMO S.p.A.” (con quota di partecipazione pari al 40%), con sede a Roma (RM), Lungotevere Flaminio n. 14, Codice Fiscale n. 013305900587 e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n. RM-31948, Partita I.V.A. 00986671006, legalmente rappresentata dal Sig. Andrea Di Giacomo, nato il 19/06/1961, a Roma (RM), Codice Fiscale DGCNDR61H19H501A, domiciliato per la carica presso la sede dell’Impresa, giusto Atto Costitutivo dell’A.T.I., al rogito della Dott.ssa Daria Zappone, notaio in Roma (RM), in data 01 marzo 2018, Repertorio n. 6066, Raccolta n. 3010 registrato a Roma il 19/03/2018 al n. 6960 Serie 1T, in seguito denominata anche “Contraente”, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio concerne lo svolgimento delle attività di Broker di Assicurazione a favore dell’Ente, ai sensi della vigente normativa e con riferimento all’affidamento dell’incarico professionale in favore del costituendo RTI GBSAPRI S.p.A./DE BESI DI GIACOMO SPA, conformemente alle Deliberazioni n. 136 del 15/06/2017 e n. 297 del 15/02/2018.

Tale servizio sarà regolato dalla presente Convenzione, secondo quanto specificato nei successivi articoli, e dalla documentazione di gara tutta (Bando di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto) nonché dalle condizioni contenute nell’offerta tecnica ed economica presentate dal Broker che, anche se non materialmente allegate alla presente, ne costituiscono parte integrante.

ART. 2 PRESTAZIONI

Il Broker assume l’obbligo di fornire all’Ente il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare a fornire tutte le prestazioni indicate all’art. 1 “Finalità del Servizio” del citato Capitolato Speciale d’Appalto.

Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell’Ente, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente stesso, se non previamente autorizzato.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di anni 3, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque pari alle coperture assicurative stipulate dall'Ente per il tramite del Broker, loro proroghe, rinnovi o sostituzioni. Tale incarico è rinnovabile per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici) ai sensi della normativa vigente. Si ritiene, inoltre, automaticamente risolto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

ART. 4 COMPENSI PROFESSIONALI

L'attività di brokeraggio non comporta per l'Ente alcun onere, né presente né futuro, in quanto l'opera del broker viene remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Ente nella misura dell'aliquota provvigionale dichiarata in sede di gara. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione. Di seguito le aliquote provvigionale che saranno applicate nel rispetto di quanto sopra riportato:

RCA-ARD, 5%, RAMI DIVERSI, 8%.

ART. 5 GARANZIE

Il Broker tenendo conto della natura dell'incarico e con specifico riferimento alla vigente normativa, conferma di avere in corso una polizza di assicurazione, per la Responsabilità Civile Professionale per errori, negligenze, ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio mandato conferitogli dall'Ente.

Il Broker contribuisce, inoltre, all'apposito Fondo di Garanzia, costituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. presso la CONSAP.

ART. 6 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che lo stesso fornirà.

L'Ente sarà libero di accettare in tutto o in parte le proposte.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Ente.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura necessarie all'Ente in relazione ai rischi al medesimo afferenti.

Sono a carico del Broker:

- 1 Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- 2 I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 7 PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall'Amministrazione al Broker; il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ambito della presente convenzione trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 10 CLAUSOLA BROKER

Nei Capitolati di Polizza la presenza del Broker sarà esplicitata mediante l'inserimento della clausola Broker.

ART. 11 PUBBLICITA'

L'Ente si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione di procedure concorsuali ed indagini.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia le parti dichiarano esclusivamente competente il foro di Velletri.

ART. 13 REGISTRAZIONE

Il presente contratto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R n. 131/1986 e sarà registrato solo in caso d'uso ed a taxa fissa per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U. e con il carico delle spese di bollo e scritturazione al Broker.

Saranno poste a carico del Broker tutte le spese contrattuali ed i relativi oneri fiscali, ad eccezione di quelle che, per legge, competono all'Ente.

ART. 14 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere la più rigorosa riservatezza in merito ad ogni informazione riservata dell'altra Parte, relativa e/o funzionale all'esecuzione del presente mandato e a non utilizzare, divulgare, riprodurre o disporre di tali informazioni in modo diverso e/o per finalità diverse dallo svolgimento del mandato.

Il suddetto obbligo deve ritenersi esteso ad ogni informazione inerente le attività intraprese dal broker nello svolgimento del mandato e/o i risultati dell'intermediazione svolta, anche prima della conclusione dei relativi contratti di assicurazione e/o affari – ad es. quotazioni dei rischi, condizioni contrattuali ottenute dalle compagnie, provvigioni del broker, nominativi di potenziali soggetti contattati / coinvolti nell'operazione di volta in volta rilevante per il Cliente ecc.

Le informazioni riservate potranno comunque essere trasmesse a coloro che avranno effettiva necessità di esserne a conoscenza ai fini dello svolgimento del mandato. In particolare, GBSAPRI potrà trasmettere le informazioni riservate del Cliente ai rappresentanti, mandanti, dipendenti, consulenti e collaboratori propri o di società mandanti e/o appartenenti al gruppo di GBSAPRI, ivi inclusi, a titolo di esempio, le compagnie di assicurazione ovvero gli altri intermediari assicurativi di cui GBSAPRI dovesse eventualmente avvalersi nell'espletamento dell'incarico.

Con riguardo alle informazioni di cui al comma 2, il Cliente si impegna a non comunicare tali informazioni a nessun terzo, compresi altri intermediari concorrenti e società del gruppo del Cliente, senza l'autorizzazione scritta di GBSAPRI.

Gli obblighi derivanti dal presente articolo rimangono validi per 36 mesi successivi alla risoluzione per qualsiasi causa del rapporto contrattuale tra le Parti.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali pervenuti sarà effettuato in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni. Inoltre il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non consentire l'utilizzo a nessuna persona fisica o giuridica, se non dietro preventivo consenso del Responsabile preposto dall'Ente.

In particolare il Broker ha l'obbligo:

1. di mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale di cui sia venuto in possesso nel corso del rapporto;
2. di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del mandato.

Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Amministrazione, il Broker viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati.

ART. 16 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia ai documenti di gara (Bando di Gara, Capitolato Speciale d'Appalto), nonché alla normativa vigente.

GBSAPRI S.p.A.

Il Legale Rappresentante
(*Marisa Abbati*)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Consorzio di Bonifica Conca di Sora

(*Dott. Riccardo CASILLI*)

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 28/06/2018 al 04/07/2018.



Il Responsabile
(Dott.ssa Angela Musilli)